

Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n. 06-2026/C

PROFILI SISTEMATICI, DISCIPLINA TRANSITORIA ED EFFETTI DELLA RIFORMA INTRODOTTA DALL'ART. 44 DELLA L. 182/2025

di Giancarlo Iaccarino

(Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 28.01.2026)

Abstract

Il contributo, dopo aver inquadrato la riforma nel più ampio contesto comparatistico tra Civil Law e Common Law dedica particolare attenzione alla disciplina transitoria, fondata sul momento di apertura della successione, e ai suoi effetti selettivi sulla sopravvivenza del regime previgente, analizza in chiave sistematica la riforma introdotta dall'art. 44 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, che ha inciso profondamente sulla disciplina civilistica delle donazioni e delle successioni, modificando in particolare gli artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 c.c. L'intervento normativo, ispirato all'esigenza di stabilizzare la circolazione dei beni di provenienza donativa e successoria e di rafforzarne la bancabilità, realizza un rilevante riequilibrio tra la tutela dei legittimari e la certezza dei traffici giuridici, segnando il definitivo superamento della tradizionale prevalenza della garanzia reale a favore di rimedi di natura prevalentemente obbligatoria.

Il lavoro esamina il nuovo assetto delle azioni di riduzione e di restituzione, soffermandosi sul superamento del diritto di seguito nei confronti dei terzi acquirenti a titolo oneroso e sulla conservazione dei pesi e delle ipoteche iscritti dal donatario.

Lo studio approfondisce inoltre alcune questioni problematiche emerse dal coordinamento delle norme riformate, tra cui l'asimmetria tra le figure dell'erede e del legatario nell'art. 561 c.c., la discussa rinunciabilità anticipata all'azione di restituzione da parte dei donatari e la dubbia possibilità dell'azione di simulazione presuccessoria in assenza dell'opposizione alla donazione. In conclusione, la riforma viene letta come il punto di approdo di un'evoluzione già avviata nella prassi e nella dottrina, che conduce a una "monetizzazione" della tutela dei legittimari e a una definitiva normalizzazione delle provenienze donative e successorie nel circuito della circolazione immobiliare.

Introduzione

L'articolo 44 della legge 2 dicembre 2025, n. 182 ha apportato incisive modifiche agli articoli 561, 562, 2652, 2690 e, soprattutto, 563 del codice civile, perseguendo l'obiettivo dichiarato di stabilizzare la circolazione dei beni di provenienza donativa e successoria e di favorirne sia la commercializzazione sia la piena "bancabilità".

Si tratta, indubbiamente, di un intervento normativo di notevole respiro sistematico, che si distingue per una struttura tecnica complessivamente solida e per una chiarezza redazionale non sempre riscontrabile nei più recenti prodotti legislativi.

La riforma assume una portata ancora più significativa se si tiene conto che la stessa è intervenuta in un ordinamento di Civil Law che, a differenza dei sistemi di Common Law, ha costruito la disciplina successoria attorno alla centralità della famiglia e alla tutela dei legittimari.

Come è noto, negli Stati di Common Law, la famiglia è generalmente concepita sotto una prospettiva individualistica che enfatizza il diritto e la libertà di ciascun componente di gestire e, soprattutto, di disporre della propria ricchezza come meglio crede¹.

Come logica conseguenza, l'impostazione del sistema giuridico di Common Law consente un utilizzo più flessibile di tutti gli strumenti giuridici volti a pianificare il trapasso generazionale tra i quali, oltre al testamento (*will*), primeggia il *trust*² che, in questo contesto, si configura come un meccanismo giuridico molto prezioso per garantire non solo il trasferimento dei beni agli eredi ma anche per gestire in modo efficace gli stessi quando il *Settlor* (futuro *de cuius*) è ancora in vita. In ogni caso, sia che si utilizzi il *trust*, il testamento o l'assicurazione o qualunque altro mezzo³, nei sistemi di Common Law il comune denominatore è rappresentato dalla circostanza di poter escludere, salvo alcune limitazioni che variano da paese a paese⁴, determinati congiunti dal trasferimento patrimoniale *post mortem*, in quanto in tali ordinamenti non è contemplata la categoria dei legittimari i quali, grosso modo, volendo tentare una traduzione, si potrebbero definire persone *entitled by law to a share of the deceased's estate*. In senso stretto, dunque, non esistono i legittimari come li intendono gli ordinamenti di Civil Law e, in particolare, il nostro⁵.

La diversità tra i due sistemi si accresce se si considera che nei paesi di Common Law il sistema successorio non contempla la figura dell'erede né l'istituto della eredità con la conseguenza che tutti i lasciti sono considerati a titolo particolare⁶. Tenuto conto di tali differenze, il concetto di diritti ereditari – in senso stretto privo di equivalenza – può essere reso, grosso modo, con *rights against the estate of a deceased's person*⁷.

Il contrasto con gli ordinamenti di Civil Law è ancora più evidente se lo si compara col modello italiano nel quale il principio della intangibilità della legittima – quantitativa e qualitativa – è espressione diretta dell'unità familiare e del dovere di solidarietà intergenerazionale. Tale tutela, come è noto, trovava attuazione attraverso un complesso di azioni (di riduzione, ex art. 557, di restituzione verso i donatari, ex art. 561, e di restituzione verso i terzi aventi causa dai donatari, ex art. 563 c.c.) che consentivano al legittimario leso o pretermesso di recuperare in natura i beni distolti dal patrimonio del *de cuius*, anche a scapito della certezza dei traffici giuridici. Il codice del 1942, figlio di una concezione familiare fortemente radicata nella cultura giuridica dell'epoca, aveva

¹ Cfr. ex multis P. GALLO, *ad vocem Successioni in Diritto Comparato*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, XIX, Torino, 1999, 187 ss.

² In Inghilterra il *de cuius* ha ottenuto la piena libertà di disporre dei suoi beni *post mortem* solo dopo l'introduzione del testamento (*Statute of Wills*, 1540) in quanto, precedentemente, in conformità con la tradizione prenormanna di origine germanica, in caso di morte del capofamiglia i beni immobili venivano attribuiti al primogenito; i beni mobili venivano viceversa divisi in tre parti, una delle quali veniva devoluta ai figli, un'altra alla moglie e l'ultima a favore della chiesa per il bene dell'anima del defunto.

³ Cfr. CASENOTE LEGAL BRIEF, *Wills, Trusts, and estates*, Aspen, 2003.

⁴ Ex multis STANLEY M. JOHANSON, *Wills*, in *Gilbert Law Summaries*, Chicago, 2003, Cap. II, 5.

⁵ F. DE FRANCHIS, *Dizionario giuridico, Law Dictionary, ad vocem Legittimario*, Milano, vol. II, 1996, 931.

⁶ P. GALLO, *op. cit.*, 188. Di conseguenza, secondo tale autore, «non vi sono eredi veri e propri perché non vi è eredità in senso stretto; pertanto, volendo usare una terminologia civilistica, sembrerebbe più accurato parlare di legatari. Infatti, sia nella successione testamentaria – di gran lunga la più diffusa nei sistemi di Common Law – sia in quella intestata, l'estate del *de cuius* passa al *personal representative*, ed è quest'ultimo, e non i beneficiari, a rispondere dei debiti del primo, beninteso, nei limiti dell'estate relitta. Sarà solo dopo la liquidazione del passivo che il *personal representative* provvederà, secondo le regole dell'uno e dell'altro tipo di successione, a che il residuo attivo sia distribuito agli aventi diritto. Inoltre, poiché la Common Law ignora il concetto di *hereditas* quale è intesa nella tradizione romanistica, non esiste successione universale. Di conseguenza, si parla di estate of a *deceased person*, per indicare non già il patrimonio, ma il complesso dei beni e diritti del defunto che passa al *personal representative*».

⁷ F. DE FRANCHIS, *Dizionario giuridico, cit.*, 732.

disegnato tale sistema nel quale la funzione di garanzia alla legittima, prevaleva nettamente sulle esigenze del mercato e del finanziamento garantito da ipoteche.

L'intervento del 2025, che segue dopo venti anni quello attuato dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, incide proprio su questo fulcro, trasformando in larga misura la tutela da reale ad obbligatoria: il legittimario, pur restando titolare di un diritto incisivo alla reintegrazione, vede privilegiato il rimedio risarcitorio in denaro rispetto alla restituzione in natura del bene nei confronti dei terzi.

Come è evidente, si tratta di un riassetto particolarmente delicato perché comporta un riequilibrio tra due valori di pari rango sistematico: da un lato, la protezione dei diritti successori dei legittimari; dall'altro, l'esigenza di stabilità dei traffici giuridici e di affidamento dei terzi con particolare riguardo agli operatori del credito su atti di donazione.

In questa prospettiva, la riforma assume un rilievo sistematico che va oltre la tecnica legislativa delle singole disposizioni modificate (artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 c.c.), poiché ridefinisce il punto di equilibrio tra funzione familiare e funzione circolatoria dei beni donati.

L'operazione legislativa appare, dunque, come un valido tentativo di aggiornare il paradigma successorio codicistico novecentesco, preservandone la matrice familiare ma innestandovi una logica di certezza dei traffici giuridici che avvicina il sistema italiano ad alcune istanze tipiche dei modelli di Common Law, pur senza abbandonare il tratto identitario della legittima.

Fase transitoria

Il 2° comma dell'articolo 44 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, introduce un articolato regime transitorio in materia di azione di riduzione, di restituzione e di circolazione dei beni di provenienza donativa, incidendo profondamente sulla tutela dei legittimari e sulla stabilità dei traffici giuridici. Elemento centrale di tale disciplina è l'individuazione di una precisa data di demarcazione, coincidente con l'entrata in vigore della legge, fissata al 18 dicembre 2025, dalla quale si dipana il criterio di riparto fra normativa previgente e nuova disciplina.

La riforma ancora la distinzione tra vecchio e nuovo regime al momento di apertura della successione, in conformità al tradizionale principio per cui la successione si apre al momento della morte del *de cuius* ex art. 456 c.c. Tale momento ci permette di individuare con esattezza la legge applicabile a quelle determinate successioni⁸. Ne discende che le successioni aperte in data anteriore al 18 dicembre 2025 (fino alle ore 24:00 del 17/12/25) restano, in linea di principio, disciplinate dal sistema previgente, mentre alle successioni aperte dal 18 dicembre 2025 (dalle ore 00:00 del 18/12/25) in avanti si applica integralmente la nuova normativa introdotta dall'articolo 44 della L. 182/25.

Di rilievo è la scelta del legislatore di riferire l'ambito temporale di applicazione non alla data della donazione, ma alla data di apertura della successione. La nuova disciplina, infatti, trova applicazione anche con riguardo a donazioni poste in essere prima del 18 dicembre 2025, qualora la relativa successione si apra successivamente a tale data, con la conseguenza che l'azione di restituzione, nel modello previgente, non è più esperibile neppure rispetto a tali atti anteriori⁹ anche se l'atto stragiudiziale di opposizione sia stato notificato e trascritto prima dell'entrata in vigore della riforma.

⁸ M. D'Amelio, *Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredità*, in *Codice Civile Commentario*, Firenze, 1941, 22 e 23. L'Autore ebbe a precisare che «il momento è il punto storico in cui si inizia il fenomeno della trasmissione ereditaria. La legge dice giustamente "al momento" e non "nel giorno della morte" o "nell'ora" o anche semplicemente "con la morte", perché vuole indicare l'attimo fuggente in cui la vita si spegne [...] Cotesta scrupolosa precisazione ha importanza giuridica, perché bisogna sempre far capo al "momento della morte" per stabilire le ragioni successorie».

⁹ In tal senso anche A. BUSANI, *Donazione ante 2026, soltanto sei mesi per procedere all'azione di restituzione*, in *Il Sole 24 Ore*, del 7 gennaio 2026.

Così, ad esempio, qualora Tizio abbia donato un immobile al figlio nel 2024 e muoia dopo il 18 dicembre 2025, la posizione dei legittimari lesi sarà regolata dalla nuova disciplina, che esclude la tradizionale azione di restituzione nei confronti degli aventi causa a titolo oneroso dal donatario, prevedendo piuttosto una tutela di tipo indennitario. In tal modo, la riforma sterilizza, per le successioni aperte dopo l'entrata in vigore, qualunque residua applicazione del precedente sistema restitutorio, anche quando le donazioni siano cronologicamente risalenti.

Di conseguenza, dopo il 18 dicembre 2025, in assenza dell'apertura della successione del donante, non è più possibile ricevere un atto di opposizione alla donazione¹⁰, già previsto dal riformato art. 563, perché il donante è ancora in vita.

È appena il caso di precisare che la disciplina transitoria fa espresso riferimento esclusivamente alle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della riforma, senza mai estendere tale qualificazione anche alle donazioni in quanto tali. Non è pertanto condivisibile l'opinione di chi, muovendo da tale inciso, pretende di dilatare il termine "successioni" fino a ricomprendervi le donazioni, quasi che la clausola transitoria avesse inteso riferirsi indistintamente alle "successioni e donazioni", in aperto contrasto con il dato testuale e con la stessa ratio dell'intervento legislativo. Una simile lettura estensiva sembra piuttosto trovare il proprio retroterra culturale nel tradizionale accorpamento sistematico, nel libro secondo del codice civile, della materia delle successioni e di quella delle donazioni, che tuttavia non autorizza a sovrapporre sul piano esegetico àmbiti che il legislatore della riforma ha volutamente mantenuto distinti nella disciplina transitoria¹¹.

Pertanto, solo per le successioni aperte in data anteriore al 18 dicembre 2025, l'articolo 44 prevede la sopravvivenza della disciplina previgente a condizioni rigorosamente tipizzate. In particolare, continua a trovare applicazione il vecchio regime, comprensivo della possibilità di agire in restituzione sia contro donatari (ex art. 561 c.c.) sia contro i loro aventi causa (ex art. 563 c.c.), qualora entro un determinato termine (18 giugno 2026) siano stati notificati e trascritti la domanda di riduzione (con eventuale domanda di restituzione); oppure un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, idoneo a conservare gli effetti della tutela secondo il sistema anteriore.

Il legislatore accorda così ai legittimari delle successioni già aperte al 18 dicembre 2025 un arco temporale per esercitare e rendere opponibili le loro pretese, evitando che il repentino mutamento normativo li colga del tutto privi di tutela, ma al contempo comprimendo in modo significativo i tempi di reazione.

La disciplina transitoria prevede che, per le successioni apertesì prima del 18 dicembre 2025, il termine per notificare e trascrivere la domanda di riduzione (o l'atto di opposizione) sia di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, e dunque fino al 18 giugno 2026. La funzione di tale termine è chiaramente preclusiva: in mancanza di notificazione e trascrizione nel semestre di transizione, la nuova disciplina si estende anche alle successioni anteriori, con conseguente definitiva inapplicabilità del regime previgente e, in particolare, della tradizionale azione di restituzione.

Sul piano sistematico, appare condivisibile ritenere che il termine di sei mesi riguardi esclusivamente la proposizione e la trascrizione dell'azione o dell'opposizione, e non anche la definizione del relativo giudizio. In altri termini, una volta che il legittimario abbia notificato e trascritto, entro il 18 giugno

¹⁰ M. LEO, *Regime transitorio della riforma dell'azione di restituzione*, *Quesito n. 11.2026/C*, *CNN NOTIZIE*, notiziario n. 11 del 20 gennaio 2026.

¹¹ Come è noto, la collocazione del contratto di donazione nel libro secondo è spiegata dalla Relazione al progetto definitivo presentato al ministro Guardasigilli Arrigo Solmi dalla Commissione Reale presieduta da Mariano d'Amelio e dalla successiva relazione ministeriale ove si precisa che «è sembrato opportuno abbandonare la dizione di "atto", e qualificare formalmente la donazione come contratto. Si tratta invero di un negozio con una disciplina particolare, che, come si è detto, da un lato, si avvicina in alcune parti più a quella degli atti *mortis causa* che a quella degli atti tra vivi, ma, dall'altro, si tratta pur sempre di un contratto, al quale sono applicabili alcune regole dei contratti, come, per esempio, le norme sull'adempimento e sull'effetto traslativo della proprietà con il semplice consenso».

2026, la domanda di riduzione (o l'atto di opposizione idoneo a conservarne gli effetti), l'intero iter processuale potrà proseguire ed eventualmente concludersi anche oltre tale data, continuando a trovare applicazione, a quella specifica vicenda, la disciplina previgente.

Questa lettura risulta coerente sia con la lettera della disposizione transitoria, che condiziona la sopravvivenza del vecchio regime alla tempestiva proposizione e trascrizione, non già alla definizione del giudizio entro il semestre, sia con la ratio di tutela dell'affidamento del legittimario che abbia diligentemente attivato, nei tempi stabiliti, gli strumenti offerti dalla normativa vigente al momento dell'apertura della successione.

Decorso il termine del 18 giugno 2026, in assenza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione, non residua più alcuno spazio applicativo per il regime previgente, neppure con riferimento alle successioni aperte anteriormente al 18 dicembre 2025. Da tale momento, la nuova disciplina sull'azione di riduzione, con il correlato superamento della tradizionale azione di restituzione e il rafforzamento della tutela dei terzi acquirenti a titolo oneroso, opera in via piena e generalizzata, realizzando quella omogeneizzazione del sistema che costituisce il dichiarato obiettivo della riforma.

Al fine di meglio evidenziare l'ambito applicativo e la distinzione tra vecchio e nuovo sistema, si riporta qui di seguito uno schema riepilogativo della disciplina transitoria.

Ipotesi	Data apertura successione	Norma applicabile	Effetti principali
A	Prima del 18 dicembre 2025 (fino alle 24:00 del 17/12)	Vecchia disciplina	Azione di riduzione e restituzione contro donatari e aventi causa, se entro il 18 giugno 2026 è notificata e trascritta domanda di riduzione o opposizione.
B	Dopo il 18 dicembre 2025 (dalle 00:00 del 18/12 in poi)	Nuova disciplina	Solo tutela indennitaria per i legittimari. Eliminata l'azione di restituzione contro gli acquirenti dal donatario.
C	Donazione anteriore (es. 2024), successione post 18/12/2025	Nuova disciplina	Preclusa l'azione di restituzione anche su atti di donazione anteriori. Vige il nuovo modello indennitario.
D	Successione anteriore ma nessuna notifica/trascrizione entro 18/6/2026	Nuova disciplina estesa retroattivamente	Il vecchio regime cessa, non più esperibile né restituzione né opposizione.

Ipotesi	Data apertura successione	Norma applicabile	Effetti principali
E	Successione anteriore e atto notificato/trascritto entro 18/6/2026	Vecchio regime sopravvive per quel caso	L'intero procedimento può proseguire anche oltre il 18/6/2026 secondo le regole previgenti.

Breve analisi dei principali effetti della riforma

Sul piano strettamente operativo, la portata della riforma introdotta dall'art. 44 della legge n. 182 del 2025 può essere colta distinguendo, in termini sistematici, tra:

- a) le ipotesi in cui il bene di provenienza liberale è già fuoriuscito dalla sfera giuridica del beneficiario ed è stato trasferito a terzi, a titolo oneroso o gratuito;
- b) le ipotesi in cui, invece, il bene è ancora nella disponibilità del beneficiario che lo ha ricevuto per donazione o per disposizione testamentaria;
- c) la distinzione tra provenienze donative e provenienze successorie¹².

Nel primo scenario, ossia quando il bene sia stato ritrasferito a terzi, la riforma ha inciso in maniera radicale sulla tradizionale (e già da tempo progressivamente ridimensionata) tutela reale dei legittimari nei confronti degli aventi causa dal donatario. La completa riscrittura dell'art. 563 c.c., prima rubricato "Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione" ora, rubricato "Effetti della riduzione della donazione", ha determinato l'abbandono del diritto di seguito sul bene e, con esso, dell'azione di restituzione contro i terzi acquirenti a titolo oneroso, sicché non vi è più spazio, in termini tecnici, neppure per una rinuncia preventiva ad una tutela che l'ordinamento non contempla più. Ne deriva che i legittimari, rispetto ai beni donati e successivamente trasferiti, sono oggi titolari esclusivamente di un diritto di credito nei confronti del donatario, commisurato al valore del bene oggetto di riduzione, ferma restando – in caso di insolvenza del donatario – una responsabilità sussidiaria solo dell'avente causa a titolo gratuito, nei limiti dell'arricchimento conseguito. L'avente causa a titolo oneroso, per contro, risulta strutturalmente immunizzato da qualunque pretesa restitutoria o reale, salvo la sola e residuale ipotesi in cui l'acquisto o l'iscrizione della garanzia intervengano successivamente alla trascrizione della domanda di riduzione ai sensi dell'art. 2652, n. 1, c.c., evenienza che la prassi notarile, per il tramite delle ordinarie visure, è tendenzialmente in grado di intercettare e neutralizzare.

Ben diversa è la prospettiva nel secondo scenario, disciplinato dall'art. 561 c.c. nella sua nuova formulazione, in cui il bene di provenienza liberale sia ancora nella sfera giuridica del beneficiario. In tale ipotesi, a differenza di quanto è avvenuto per l'art. 563 c.c., è sopravvissuta l'azione di restituzione verso il donatario, sicché il legittimario può ancora ottenere da questi il bene in natura, ma entro un perimetro profondamente ridefinito dalla riforma.

¹² Su tali distinzioni cfr. C. ROMANO, *Una nuova stagione della tutela dei legittimari: la riforma della circolazione degli immobili di provenienza donativa*, in corso di pubblicazione su *Notariato* 1/2026.

In tale ambito, l'innovazione più significativa consiste nel fatto che la restituzione in favore del legittimario non ha più effetto purgativo rispetto ai pesi¹³ e alle ipoteche che il donatario abbia validamente costituito sul bene prima della restituzione.

Di conseguenza, da un lato, il legittimario leso, se lo vorrà, potrà recuperare l'immobile dal donatario e, dall'altro, tale bene sarà gravato da pesi o dall'ipoteca iscritta in favore della banca o altro creditore.

Per bilanciare il danno del legittimario che recupera un bene gravato da pesi o ipotecato, il legislatore ha previsto l'obbligo del donatario di "compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni".

Ne risulta un nuovo modello in cui l'effetto satisfattorio dell'azione di riduzione prima e di restituzione poi si atteggia in termini "misti". Ciò in quanto, da un lato, il legittimario reintegra la propria legittima mediante la combinazione tra valore del bene, pur gravato, e credito di danaro verso il donatario; dall'altro, l'ipoteca resta ferma a presidio del terzo creditore (di regola la banca finanziatrice), con conseguente attenuazione della funzione di garanzia reale dell'immobile donato a svantaggio del legittimario leso.

A tal uopo, come evidenziato dai primi commentatori¹⁴, la determinazione del *quantum* in denaro dovuto dal donatario non è cosa semplice se solo si tiene conto che il debito garantito da ipoteca varia nel tempo in linea col piano di ammortamento solo se le rate sono regolarmente corrisposte dal debitore.

Dopo aver considerato, da un lato, gli effetti della riforma in cui il bene di provenienza donativa sia già transitato nella sfera di terzi acquirenti e, dall'altro, quello in cui esso permanga nella disponibilità del donatario, occorre ora soffermarsi sul terzo scenario e cioè sul diverso piano sistematico che la L. 182/25 ha disegnato tra provenienze donative e provenienze successorie, giacché anche attraverso tale distinta qualificazione si colgono appieno le innovazioni e le ricadute operative del nuovo coordinamento tra gli artt. 561 e 2652 c.c.

Come appare evidente, nel quadro delineato dalla riforma, la stabilizzazione non riguarda soltanto la provenienza donativa, ma si estende in modo significativo anche alla provenienza successoria, attraverso la nuova formulazione degli artt. 561 e 2652 c.c., che incide sia sui termini di reazione del legittimario sia sulla tenuta delle garanzie reali. A tale assetto si coordina la nuova versione dell'art. 561 c.c., nella quale il legislatore, per la prima volta in modo espresso ha operato una condivisibile distinzione strutturale tra provenienze successorie e donative: nel primo periodo del primo comma fa riferimento esclusivamente al legatario, circoscrivendo alla sfera testamentaria il rilevante effetto purgativo dei pesi e delle ipoteche in caso di restituzione, mentre nel periodo successivo introduce la figura del donatario, stabilendo che i pesi e le ipoteche da questi iscritte restano efficaci e che il medesimo è tenuto a compensare in denaro i legittimari per il minor valore del bene. Con altre parole, il primo comma dell'art. 561 c.c., nella sua nuova tessitura, accentua la differenza tra i gravami posti in essere dal legatario o dall'erede – rispetto ai quali continua a operare, in certa misura, una logica di "liberazione" del bene – e quelli costituiti dal donatario, che invece permangono e continuano ad insistere sul bene anche dopo la sua restituzione al legittimario, imponendo a carico del donatario un obbligo di conguaglio in denaro parametrato al minor valore del bene restituito.

¹³ Per "pesi", come ha precisato la dottrina, L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, in *Tratt. Cicu - Messineo*, 2000, 304, si intendono i diritti reali o personali di godimento costituiti dal donatario, vincoli di natura urbanistica (convenzioni edilizie, atti d'obbligo), vincoli di indisponibilità (sequestri, pignoramenti).

¹⁴ A. TORRONI, *La riforma dell'azione di restituzione: l'azione di riduzione del bene donato non è più opponibile a terzi*, inedito.

Nel perimetro delle provenienze successorie spicca la coerente scelta legislativa di ridurre il termine entro cui il legittimario leso può far valere la propria posizione nei confronti dei terzi da dieci a tre anni. Essa risponde a una precisa opzione di politica del diritto volta a comprimere la “finestra di rischio” in cui gli acquisti a titolo derivativo dal successore possono essere messi in discussione.

In altri termini, la nuova disciplina fa sì che, decorso il triennio dall’apertura della successione, la circolazione dei beni di provenienza successoria si consolidi in modo analogo a quanto avviene, in via immediata e tendenzialmente definitiva, per i beni provenienti da donazione, salvo il diverso trattamento delle garanzie nei primi tre anni. Entro il triennio, infatti, il legittimario leso può ancora incidere, mediante l’esercizio e la trascrizione della propria azione, ex art. 2652, n. 8, c.c., sulla posizione del terzo ma, una volta spirato tale termine, le ipoteche iscritte dall’erede o dal legatario restano definitivamente efficaci, consolidando la garanzia reale e allineando la stabilità della provenienza successoria, trascorso il triennio, a quella – immediata – della provenienza donativa.

La distinzione, oggi nettamente marcata, tra gli effetti dei gravami posti in essere dal legatario o dall’erede e quelli costituiti dal donatario trova un possibile fondamento nella diversa struttura temporale delle due fattispecie. Nel contesto successorio, infatti, una volta aperta la successione, ai legittimari è rimessa la scelta se agire o meno in riduzione e, correlativamente, la possibilità di rinunciare alle proprie pretese a vantaggio dell’erede o del legatario, con una fisiologica “contrattualizzazione” del conflitto la quale può, ad esempio, scaturire da una acquiescenza al testamento con contestuale rinuncia ad azione di riduzione¹⁵. Nelle liberalità tra vivi, invece, la protrazione nel tempo della vita del donante e la difficoltà o impossibilità di anticipare una rinuncia all’azione di riduzione per il divieto sancito dall’art. 557 secondo comma c.c., hanno indotto il legislatore a privilegiare in modo più netto la stabilità dell’affidamento del terzo, completando quel processo di monetizzazione della tutela dei legittimari che la dottrina e la giurisprudenza avevano già, da tempo, posto al centro del dibattito¹⁶.

In estrema sintesi con la riforma risulta un quadro nel quale per i beni donati la stabilità delle ipoteche è pressoché immediata e tendenzialmente assoluta, salvo il caso eccezionale di domanda di riduzione già trascritta; per i beni successori la stabilità è differita ma temporalmente definita, poiché, decorso il termine triennale previsto dall’art. 2652 c.c. n. 8, le iscrizioni ipotecarie dell’erede o del legatario divengono insensibili alle azioni del legittimario. In questo modo, la riforma ha realizzato una convergenza funzionale tra provenienza donativa e successoria: in entrambi i casi il bene diviene, in tempi diversi ma certi, pienamente “affidabile” per il mercato e per gli intermediari finanziari, mentre la pretesa del legittimario viene sempre più ricondotta entro schemi di responsabilità patrimoniale e di ristoro per equivalente.

Quindi, mentre nel regime previgente, la regola era quella di una tutela reale tendenzialmente forte – sia pure dopo il 2005 mitigata dalla disciplina ventennale degli effetti della trascrizione della donazione – oggi il sistema assume un volto diverso: la garanzia reale sul bene donato viene integralmente sostituita, nei rapporti con i terzi acquirenti, da una tutela meramente obbligatoria, e

¹⁵ G. IACCARINO, *La rinuncia nel diritto italiano. I singoli casi in materia civile e processuale*, Napoli, 2020, 104 e ss.

¹⁶ *Contra* G. PERLINGIERI, *Audizione sul disegno di legge n. 1184, in tema di circolazione delle proprietà donate*, in *Diritto delle successioni e della famiglia*, Napoli 1/2025, 341. L’Autore ha osservato come la distinzione di regime appena descritta tra le provenienze di origine donativa e successoria, presenti profili di non piena coerenza sistematica. In particolare, si è evidenziata l’irragionevolezza della diversa tutela riconosciuta al terzo acquirente: mentre colui che acquista dal donatario vede sempre salvaguardato il proprio titolo, purché anteriore alla trascrizione della domanda di riduzione, il terzo acquirente che derivi il suo titolo dall’erede o dal legatario rimane esposto all’azione restitutoria anche qualora abbia trascritto il proprio acquisto in epoca precedente, se la domanda di riduzione venga trascritta entro il termine di tre anni dall’apertura della successione. Questa asimmetria – secondo tale orientamento – non troverebbe giustificazione razionale, risolvendosi in una disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente omogenee sotto il profilo dell’affidamento del terzo.

viene ridimensionata anche nel caso in cui il bene sia ancora in capo al donatario, poiché la restituzione non travolge più i vincoli da questi costituiti. Da questa angolazione, l'impatto pratico della riforma è particolarmente evidente per i beni di provenienza donativa poiché il donatario, già in vita del donante e subito dopo la donazione, può sia vendere che impiegare il bene come garanzia reale per ottenere finanziamenti, nella ragionevole sicurezza che né l'azione di riduzione né l'azione di restituzione comprometteranno in seguito la posizione del terzo acquirente o finanziatore, salvo la presenza, tempestivamente rilevabile, di una domanda di riduzione trascritta. Pertanto, si può fondatamente affermare che la provenienza donativa non è più una sorta di "mela marcia"¹⁷.

Analoghe considerazioni possono, in larga misura, essere estese anche alle provenienze successorie per le quali, attualmente, una volta spirato il termine triennale, l'unica insidia che presentano rispetto ad un bene che, ad es., proviene da una vendita, da atto negozio oneroso o da una donazione, è collegata alla disciplina dell'erede di cui all'art. 534 c.c., ossia il meccanismo per cui sono salvi i diritti acquistati da terzi i quali provino di aver contratto in buona fede e a titolo oneroso con l'erede apparente.

In conclusione, si può ragionevolmente affermare che la traduzionale *vox populi* "la provenienza per successione non costituisce un buon titolo", sia ora definitivamente superata.

In ogni caso, anche se la riforma ha agevolato il ruolo del notaio che si trovi a negoziare un bene immobile di provenienza successoria, egli, sia per motivi deontologici sia per quanto detto circa il rischio di acquistare da un erede apparente, dovrà comunque evidenziare in atto l'origine ereditaria del cespite; inoltre, dovrà rendere evidente l'intenzione dell'alienante di trasferire quel bene in qualità di erede, nonché curare, prima della trascrizione sostanziale, la pubblicità relativa alla continuità di cui all'art. 2648 c.c.¹⁸. Infine, sussiste in capo al notaio l'obbligo di effettuare la trascrizione dell'accettazione espressa, tacita o presunta, pur tenendo conto della non trascurabile eventualità che l'accettazione tacita in senso stretto possa scaturire da atti che esulano dalla competenza del notaio (es. atto di citazione)¹⁹.

Per tale ultima ipotesi, relativa ad atti di accettazione scaturenti da *facta concludentia*, ex artt. 476 e 485 c.c., il notaio, ai sensi del nuovo periodo aggiunto al terzo comma dell'art. 2648 c.c. (art. 41, L. 2 dicembre 2025, n. 182), dovrà curare anche la relativa pubblicità sulla base di una dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dall'erede o da un suo successore.

Infine, giova accennare che la riforma si completa con le modifiche apportate all'art. 562 c.c. relative alla insolvenza del donatario soggetto a riduzione. La novella di tale articolo si colloca, sul piano sistematico, quale necessario completamento della trasformazione della tutela del legittimario da garanzia reale, gravante direttamente sul bene donato, a meccanismo essenzialmente obbligatorio, incentrato sulla responsabilità patrimoniale del donatario e dei suoi aventi causa. La scelta legislativa di concentrare sul donatario il rischio dell'insolvenza e del perimento del bene – ora espressamente esteso anche all'ipotesi in cui la restituzione non possa più essere chiesta nei confronti dell'acquirente o ricorrano le situazioni contemplate dagli artt. 561 e 563 c.c. novellati – conferma il passaggio da una logica di "sequenza" del bene, inseparabilmente vincolato alle ragioni dei legittimari, a una logica di responsabilità per equivalente, nella quale il bene donato diviene solo il presupposto storico del credito di reintegrazione. Ne discende, da un lato, una più marcata esposizione del legittimario al rischio di inadempimento, che viene tuttavia compensata dal rafforzamento degli strumenti di pronta reazione (in particolare, attraverso il nuovo regime di trascrizione dell'azione di riduzione e la più rigorosa delimitazione temporale della sua opponibilità)

¹⁷ C. ROMANO, *op. cit.*

¹⁸ G. IACCARINO, *I meccanismi della successione*, in *Le successioni*, Milano, 2016, 268.

¹⁹ G. IACCARINO, *op. ult. cit.*, 263.

e, dall'altro lato, una più coerente stabilizzazione degli acquisti a titolo oneroso e delle garanzie reali iscritte sul bene donato, che entrano, ormai, in un circuito di circolazione ordinaria, sottratto alle tradizionali ombre della provenienza donativa.

Un difetto di coordinamento

Come già precisato, la riforma del 2025 si presenta come un intervento tecnicamente ben congegnato e animato da una più che condivisibile ratio di stabilizzazione dei traffici giuridici. Ciononostante, vi sono da rilevare sia alcune sfumature non del tutto convincenti che potranno essere dipanate da studi più approfonditi e dopo una maggiore sedimentazione della materia.

In questa sede, in prima approssimazione, giova notare che, nell'analisi dell'articolo 561 del codice civile — tanto nella versione anteriore alla riforma quanto in quella attuale — emerge una questione interpretativa di rilievo. Mi sono chiesto per quale ragione il legislatore, sia nel testo attuale sia in quello previgente, ha ritenuto di menzionare unicamente il legatario, omettendo qualsiasi riferimento all'erede. Tale scelta appare difficilmente giustificabile, considerato che l'istituzione di erede, in via generale, riveste portata prevalente rispetto alla disposizione a titolo particolare. La stessa impostazione dell'articolo 588 c.c. lo conferma, laddove sancisce che le disposizioni testamentarie si presumono fatte a titolo universale, attribuendo la qualità di erede, e solo quando non comprendano l'universalità o una quota del patrimonio del testatore assumono natura particolare, conferendo la qualità di legatario.

Non risultano, invero, facilmente individuabili le ragioni che possano giustificare tale omissione nell'articolo 561. È plausibile supporre che la mancata menzione dell'erede sia frutto di una mera svista redazionale del legislatore del '42 poiché difficilmente si potrebbe fondare una distinzione di principio tra le due figure in questo contesto. Tale ipotesi trova un significativo riscontro nel rinvio all'articolo 2652, n. 8, c.c., contenuto in entrambe le versioni dell'articolo 561.

Nel testo previgente dell'art. 2652, infatti, si faceva riferimento alle “domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie”: formula che, com'è evidente, ricomprende tanto i legati quanto le istituzioni di erede. Ancora più esplicita è la nuova formulazione del n. 8 dell'articolo 2652, nella quale si menzionano “i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario”. Da ciò si ricava che il legittimario leso possa agire indifferentemente nei confronti dell'uno o dell'altro, chiedendo la trascrizione della relativa domanda di riduzione.

In linea con tale interpretazione nel paragrafo precedente, scorrendo delle provenienze successorie, si è fatto riferimento ai pesi e alle ipoteche di cui tanto l'erede quanto il legatario abbia gravato gli immobili. Risulta pertanto evidente la disarmonia sistematica tra l'articolo 561 e il combinato disposto dell'articolo 2652, n. 8, c.c.

A parere di chi scrive, per assicurare coerenza all'impianto normativo, sarebbe opportuno riformulare l'articolo 561 in modo da includere espressamente anche l'erede, prevedendo dunque che: “gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui l'erede o il legatario possano averli gravati.”

In via ricostruttiva, tale disarmonia può essere spiegata osservando che il legislatore della riforma, pur avendo svolto un lavoro meritorio di razionalizzazione della materia, ha operato una sorta di intervento “a ritaglio” sul precedente testo dell'art. 561 c.c. limitandosi a conservare l'impianto originario là dove esso faceva riferimento al solo legatario, senza procedere ad un adeguamento sistematico che avrebbe suggerito di menzionare anche l'erede, in coerenza con il rinvio dell'art. 2652, n. 8 c.c. e con la struttura stessa dell'istituto della riduzione.

Rinuncia anticipata alla azione di restituzione ex art. 561 c.c.

Nel corso degli anni, un significativo itinerario interpretativo, sviluppatosi in seno alla dottrina e progressivamente accolto dalla giurisprudenza²⁰, ha condotto al riconoscimento della validità e legittimità della rinuncia anticipata all'azione di restituzione prevista dall'art. 563 c.c. nella sua precedente formulazione. Pur essendo tale azione ormai venuta meno a seguito della recente riforma, il dibattito che ne ha accompagnato l'elaborazione conserva un rilievo sistematico non trascurabile: le argomentazioni e i principi emersi in quel contesto risultano infatti suscettibili di essere trasposti, in termini di coerenza logica e continuità dogmatica, nella discussione concernente l'ammissibilità della rinuncia preventiva all'azione di restituzione oggi disciplinata dall'art. 561 c.c.

È noto come la questione della ammissibilità di una rinuncia anticipata all'azione di restituzione ex art. 561 c.c. si collochi in un'area di confine particolarmente sensibile, nella quale l'esigenza di tutela inderogabile della legittima – cristallizzata, sul piano positivo, nel divieto di rinuncia preventiva all'azione di riduzione ex art. 557, comma 2, c.c. – si confronta con istanze di valorizzazione dell'autonomia privata e di stabilizzazione dei traffici aventi ad oggetto beni di provenienza donativa. Una parte della dottrina e della prassi, anche in seno alla commissione che ha esaminato il presente studio, ha manifestato riserve nei confronti della tesi che qui si tenta di sostenere, ritenendo che il vincolo di accessorietà funzionale tra azione di riduzione e azione di restituzione imponga di estendere, in via sistematica, il divieto di rinuncia anticipata sancito per la prima anche alla seconda, in quanto rimedio strettamente correlato alla soddisfazione della legittima.

Proprio muovendo da tali obiezioni, sia consentito premettere che il rapporto tra riduzione e restituzione, pur segnato da una evidente connessione teleologica – in quanto la restituzione costituisce normalmente il momento attuativo dell'accoglimento della riduzione – non si risolve in un vincolo di inscindibile unitarietà né sul piano sostanziale né su quello processuale. Dalla prassi giurisprudenziale si evince che l'accoglimento della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive della quota di riserva non comporta, di per sé, la automatica condanna alla restituzione dei beni, richiedendosi a tal fine una espressa e rituale domanda: la relazione di accessorietà che intercorre fra i due rimedi lascia sussistere la loro reciproca autonomia sotto il duplice profilo della causa petendi e del petitum, consentendo, in concreto, che il legittimario persegua la sola riduzione in via di accertamento senza necessariamente attivare la tutela restitutoria in forma reale.

È in questa prospettiva che si colloca la soluzione qui proposta: se la riduzione – in quanto espressione diretta del nucleo essenziale della riserva – resta sottratta, per espresso divieto di legge,

²⁰ Trib. Torino 26 settembre 2014, n. 2298; Trib. Pescara 25 maggio 2017, n. 848; Trib. Bologna 21 aprile 2020, n. 3398; Co. Re. Di, Bologna 28 novembre 2012; Consiglio notarile di Cuneo, verbale del 7 aprile 2014, n. 3/14. G. CARLINI - C. UNGARI TRASATTI, *La tutela agli aventi causa a titolo particolare dai donatori: considerazioni sulla L. n. 80 del 2005*, in *Riv. not.*, 2005, 787; M. IEVA, *La novella degli artt. 561 e 563 c.c.: brevissime note sugli scenari teorico-applicativi*, in *Riv. not.*, 2005, 947 ss.; MASSELLA DUCCI TERI, *Atto di opposizione alla donazione e sua rinuncia*, in *Fam. pers. succ.*, 2009, 5, 410; G. D'AMICO, *La rinuncia all'azione di restituzione nei confronti del terzo acquirente del bene di provenienza donativa*, in *Riv. not.*, 2011, 1293; A. TORRONI, *Azione di riduzione ed azione di restituzione: alcune riflessioni intorno al dogma della retroattività (sempre meno) reale dell'azione di riduzione nell'ottica della circolazione dei beni*, Relazione tenuta al 44° Raduno invernale dei Notai d'Italia, Cortina d'Ampezzo, 20-27 febbraio 2011; ID., *La Cassazione si pronuncia sull'atto di opposizione alla donazione*, Nota a Cass. Civ. 11 febbraio 2022, n. 4523 - Pres. Di Virgilio - Est. Oliva, in *Riv. not.*, 2022, 4, 558; G. IACCARINO, *Rinuncia all'azione di restituzione prima della morte del donante: soluzioni operative*, in *Notariato*, 2012, 4, 404; ID., *La rinuncia anticipata alla azione di restituzione*, in *Notariato*, 2/2015; ID., *La rinuncia nel diritto italiano*, cit., 118 ss.; G. PERLINGIERI, *Il discorso preliminare di Portalis tra presente e futuro del diritto delle successioni e della famiglia*, in *Dir. succ. fam.*, 2015, 2; ID., *La rinuncia anticipata all'azione di restituzione e la tutela degli interessi coinvolti nella circolazione dei beni donati*, Studio n. 149/2022/C, approvato dalla commissione studi civilistici il 15 marzo 2023; G. DE FACHINETTI, *La liberalità negoziale e i suoi rapporti con la normativa donativa e successoria. Prospettive evolutive*, in *Vita not.*, 2016, 3, 1457; G. VOLPE, *Attualità degli interessi e tempo nella tutela dei legittimari*, relazione tenuta al Convegno ASIGN su *Successioni: possibili nuovi equilibri tra diritti dei legittimari e legittimi diritti di disporre*, Roma, 31 marzo 2017; I. MARTONE, *Sull'ammissibilità della rinuncia alla azione di restituzione in vita del donante*, in *Dir. succ. fam.*, IV, 3, 2018.

a qualsiasi pattuizione rinunciativa anticipata, la distinta azione di restituzione, configurata come strumento di attuazione patrimoniale (reale o per equivalente) dell'esito riduttivo, può essere oggetto di valutazione autonoma quanto al suo regime di disponibilità, senza che ciò comporti una indebita elusione dell'art. 557 c.c. La consapevole distinzione tra indisponibilità preventiva della riduzione e possibile disponibilità, in determinati contesti e con adeguate cautele, della sola azione di restituzione costituisce, dunque, il presupposto metodologico per valutare la tesi favorevole alla rinuncia anticipata, senza la pretesa di sottovalutare la diversa ricostruzione che propende per una lettura estensiva del divieto di cui all'art. 557 c.c.

Come già in precedenza sostenuto²¹, l'indagine sulla possibile rinunciabilità, anche anticipata e cioè quando il donante sia ancora in vita, all'azione di restituzione prevista dall'art. 561 c.c., nella sua nuova formulazione, deve muovere da alcune considerazioni di ordine generale, poste a fondamento dell'interpretazione sistematica dell'istituto.

In primo luogo, è principio immanente del nostro ordinamento la generale facoltà di rinunciare a un proprio diritto soggettivo, salvo che la legge disponga diversamente per ragioni di ordine pubblico o di indisponibilità²². La libertà negoziale, sancita dagli artt. 1322 e 1323 c.c., costituisce il necessario punto di partenza per ogni valutazione sulla disponibilità dell'azione restitutoria.

In secondo luogo, va ricordato che la giurisprudenza pressoché unanime e la dottrina prevalente, nel vigore del sistema anteriore alla riforma, avevano ammesso la rinuncia anticipata all'azione di restituzione non già nei confronti del donatario, ma limitatamente nei confronti degli aventi causa di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 563 c.c. nella sua originaria formulazione²³. Tale rinuncia, espressione dell'autonomia del legittimario, trovava ratio nell'esigenza di bilanciare la tutela dei diritti successori con la stabilità dei traffici giuridici, consentendo di escludere ex ante ogni pregiudizio alla posizione dei terzi acquirenti.

In terzo luogo, giova ribadire che l'art. 561, nella sua versione previgente, faceva improprio riferimento in rubrica all'"azione di riduzione", pur disciplinando in realtà la fase esecutiva della restituzione nei confronti del donatario e del legatario. Tale incongruenza terminologica non incideva tuttavia sulla natura sostanziale della disposizione che rimaneva incentrata sulla ricostituzione del valore patrimoniale conseguente alla riduzione. In questa prospettiva, il legislatore della riforma ha opportunamente rubricato l'art. 561 come "Restituzione degli immobili", ridando coerenza sistematica al dettato normativo, rendendo palese la distinzione logica e dogmatica tra la fase riduttiva e quella restitutoria, in modo da riconoscere a quest'ultima carattere autonomo e residuale.

Alla luce di tali coordinate, a mio parere, appare oggi coerente con il sistema ammettere la rinuncia anticipata all'azione di restituzione, in un momento antecedente alla morte del donante, anche nei confronti del donatario, estendendo in via logica la soluzione già accolta con riferimento agli aventi causa ex art. 563 c.c. previgente.

Nel sistema vigente — in cui la riforma ha previsto la conservazione delle ipoteche e delle trascrizioni iscritte dal donatario, anche in caso di successiva riduzione della donazione — ci si potrebbe domandare quale sia oggi l'utilità concreta della rinuncia anticipata alla restituzione, posto che il bene ipotecato non verrebbe comunque sottratto ai vincoli reali.

L'utilità risiede, tuttavia, nel fatto che la rinuncia preventiva elimina, *ab origine*, il diritto del legittimario, una volta esperita vittoriosamente l'azione di riduzione, ad ottenere dal donatario il bene ricevuto in donazione. Egli potrà ottenere per equivalente quanto necessario per reintegrare

²¹ G. IACCARINO, *Proposte di riforma e tutele operative: analisi della sicurezza delle provenienze donative nell'attuale quadro normativo*, in *Notariato*, 3/2025, 265 e ss.

²² G. IACCARINO, *La rinuncia nel diritto italiano*, cit., 32 e ss

²³ Cfr. nota 20.

la legittima lui spettante. Pertanto, l'atto di rinuncia produce l'effetto pratico di semplificare il rapporto successorio, neutralizzando *ex ante* ogni possibile pretesa restitutoria relativa al bene donato e stabilizzando la situazione giuridica dello stesso, con effetti rilevanti nei rapporti endofamiliari.

In definitiva, la soluzione qui prospettata, favorevole alla disponibilità dell'azione di restituzione e alla conseguente ammissibilità di rinunce anche anticipatamente pattuite, si colloca consapevolmente all'interno di un quadro sistematico ancora in via di assestamento, nel quale non può essere sottovalutata la diversa ricostruzione che, valorizzando il carattere unitario della tutela del legittimario e l'esigenza di non svuotare di contenuto il divieto di rinunce preventive alla legittima, tende a ricondurre anche la restituzione nell'orbita di una sostanziale indisponibilità. Proprio per questo, la proposta interpretativa qui avanzata non pretende di imporsi come lettura univoca del dato normativo, ma si offre come opzione argomentata nella consapevolezza che sarà l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale a verificarne, nel tempo, sia la tenuta sistematica sia l'effettiva rispondenza alle esigenze della prassi notarile.

Azione di simulazione presuccessoria

Nel sistema anteriore alla riforma del 2005²⁴, la legittimazione del futuro legittimario ad esperire l'azione di simulazione della vendita dissimulante una donazione veniva, in prevalenza, ricollegata all'apertura della successione, in quanto solo in tale momento si riteneva attuale l'interesse ad accertare la reale natura liberale dell'atto ai fini dell'azione di riduzione, alla luce dell'art. 100 c.p.c. e del nesso funzionale con gli artt. 553 ss. c.c.

La dottrina dominante – anche sulla base di granitici arresti giurisprudenziali che ancoravano il *dies a quo* dell'azione al momento in cui la lesione della legittima si concretizza²⁵ – configurava, dunque, la simulazione come strumentale e temporalmente contestuale alla tutela successoria, escludendone, di regola, l'esperibilità *inter vivos* in assenza di una lesione già attuale.

Solo la dottrina più attenta²⁶ aveva già evidenziato la tradizionale e non condivisibile scarsa attenzione dell'accordo simulatorio nella fase presuccessoria sostenendo, di contro, l'ammissibilità di una tutela anticipata delle attese dei futuri legittimari. La complessiva carenza di interesse verso tale prospettiva era storicamente riconducibile, secondo tale orientamento²⁷, al naturale portato della opinione dominante secondo la quale, come detto in precedenza, finché l'alienante è in vita, il futuro erede riservatario non è legittimato a domandare l'accertamento della simulazione.

Con la riforma del 2005, che introdusse nel novellato art. 563, comma 4, c.c., l'istituto dell'opposizione alla donazione, da notificare e trascrivere entro venti anni dalla trascrizione dell'atto donativo, pena il consolidarsi definitivo degli acquisti del terzo avente causa dal donatario, si è aperta una diversa stagione ricostruttiva. In tale contesto normativo, parte della dottrina²⁸ e della giurisprudenza²⁹ avevano riconosciuto l'ammissibilità di un'azione di simulazione "anticipata", esperibile *ante mortem* dal coniuge e dai parenti in linea retta del donante, in quanto prodromica alla trascrizione dell'opposizione e dunque sorretta da un interesse attuale di natura conservativo-preventiva, distinto e autonomo rispetto alla futura azione di riduzione. In questa fase, l'interesse ad agire è stato rimodulato alla luce della funzione propria dell'opposizione ex art. 563,

²⁴ L. 14 maggio 2005, n. 80 e L. 28 dicembre 2005, n. 263.

²⁵ *Ex multis*, Cass. Civ. 6 novembre 1986, n. 6493; Cass. Civ. 27 marzo 1987, n. 2968; Cass. Civ. 25 gennaio 1992, n. 817; Cass. Civ. 11 gennaio 2001, n. 338; Cass. Civ. 15 aprile 2002, n. 5420; Cass. Civ. 30 luglio 2004, n. 14562; Cass. Civ. 21 febbraio 2007, n. 4021.

²⁶ A. MUSTO, *Simulazione presuccessoria e tutela dei legittimari*, in *Quaderni di «Diritto delle successioni e della famiglia»*, Napoli, 2017, 27. A tale lavoro si rinvia per una articolata e completa disamina dell'azione di simulazione presuccessoria.

²⁷ A. MUSTO, *op. ult. cit.*, 30.

²⁸ M. CRISCUOLO, *L'azione di simulazione del futuro legittimario*, in *Notariato*, 2019, 3, 254 ss.

²⁹ *Ex multis*, App. Venezia, 9 luglio 2015, n. 1748; Cass., sez. II, 9 settembre 2019, n. 22457; Cass., sez. II, 11 febbraio 2022, n. 4523; Cass., Sez., II, ord. 27 settembre 2023, n. 27431.

comma 4, c.c., valorizzandosi la necessità di rendere opponibile ai terzi la pretesa del legittimario potenziale e di evitare che il decorso del ventennio, combinato con la dissimulazione della liberalità, cristallizzasse irreversibilmente gli effetti dell'operazione.

Il venir meno, ad opera della legge n. 182 del 2025, del meccanismo di opposizione di cui all'art. 563, comma 4, c.c. impone, tuttavia, di prendere atto che il quadro sistematico torna, almeno sul piano letterale, più vicino all'assetto precedente alla riforma del 2005, nel quale il legittimario *in pectore* non disponeva di uno specifico strumento normativo di tutela anticipata. In assenza di un esplicito aggancio testuale, non è affatto scontato che l'anticipazione dell'azione di simulazione – ammessa, nel vigore dell'opposizione, in funzione servente rispetto a quest'ultima – possa automaticamente sopravvivere nel nuovo contesto: sarà la futura elaborazione giurisprudenziale e dottrinale a chiarire se l'interesse del legittimario possa dirsi attuale già prima dell'apertura della successione anche senza il supporto del diritto di opposizione, oppure se debba nuovamente farsi applicazione rigorosa del tradizionale criterio secondo cui la legittimazione sorge solo con la morte del disponente.

In questo scenario si confrontano, in modo particolarmente netto, due ordini di interessi: da un lato, quello alla stabilità dei traffici e delle provenienze donative, che il legislatore del 2025 ha inteso rafforzare eliminando il rischio del recupero reale nei confronti dei terzi acquirenti; dall'altro, quello alla effettività della tutela del legittimario, che rischia di essere fortemente depotenziata se l'accertamento della natura donativa dell'operazione viene differito al solo momento successorio, quando la prova delle modalità di pagamento del prezzo e dei relativi flussi finanziari può risultare, in concreto, difficilmente ricostruibile. A mio avviso, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 100 c.p.c. e delle norme sulla legittima rende ancora preferibile la tesi che riconosce al futuro legittimario un interesse attuale ad agire in simulazione sin dal compimento dell'atto dissimulante; non può tuttavia sottovalutarsi che questa soluzione, pur sistematicamente coerente con la logica di tutela della legittima, non è oggi imposta dal dato normativo positivo e rimane esposta all'alternativa, parimenti sostenibile, di un ritorno alla rigorosa posticipazione della tutela al momento dell'apertura della successione.

Tale tensione emerge con particolare evidenza nella prassi – ampiamente diffusa nel periodo anteriore alla riforma – delle vendite “pre-conformate” alla forma della donazione: si pensi al caso di un contratto stipulato come compravendita con prezzo dichiarato e quietanzato, ma sin dall'origine strutturato davanti al notaio con la presenza di testimoni, formule che ricalcano l'art. 782 c.c. e modalità di pagamento tali da consentire, a distanza di anni, un agevole accertamento giudiziale dell'inesistenza del corrispettivo, così da far “reggere” l'atto come donazione formalmente valida una volta dichiarata la simulazione. In simili ipotesi, la lettura restrittiva tende a ritenere comunque non attuale l'interesse del futuro legittimario – il quale, proprio perché non ancora divenuto tale, dovrebbe attendere la morte del disponente –, mentre l'impostazione opposta valorizza il rischio di dispersione delle prove e di consolidamento di assetti negoziali solo apparentemente onerosi, per affermare che l'interesse ad agire è già presente e meritevole di tutela. A mio avviso è preferibile la soluzione che riconosce al futuro legittimario un interesse attuale ad agire in simulazione sin dal compimento dell'atto dissimulante, al fine di cristallizzare tempestivamente le prove e di sottoporre al vaglio giudiziale la legittimità di queste tecniche “ibride” di documentazione negoziale. In tal senso è stato sostenuto³⁰ che il legittimario *in pectore* ha una immediata legittimazione ad agire in simulazione e ciò a prescindere dalle modifiche legislative che nel 2005 introdussero il diritto di opposizione. Tale tesi tende a superare la rigida interpretazione

³⁰ A. MUSTO, *Simulazione presuccessoria e tutela dei legittimari*, cit., 245 e ss.

dell'art. 1415 c.c. non considerandolo “una mera monade isolata dalle altre disposizioni di legge” ma ricercandone un approccio sistematico più in linea con le concrete esigenze dei futuri legittimari.

Per completezza, è opportuno precisare che tale soluzione potrebbe tuttavia comportare l'inconveniente che, nel corso della vita del donante, venga trascritta, ex art. 2652 n. 4 c.c., sull'immobile la domanda giudiziale volta ad accertare la simulazione. Un simile evento, sebbene potenzialmente idoneo ad incidere sulla percezione della provenienza, non appare, alla luce del nuovo assetto normativo, realmente pregiudizievole ai fini della successiva circolazione del bene. Invero, la riforma ha stabilito che anche la donazione costituisce ormai una provenienza sicura, sì che l'eventuale disvelamento della causa dissimulata di liberalità non sarebbe suscettibile di creare incertezze nei traffici giuridici.

Maggiori cautele potrebbero piuttosto rendersi necessarie qualora la domanda di simulazione avesse ad oggetto una simulazione assoluta, poiché in tale ipotesi, mancando un negozio effettivamente produttivo di effetti reali, la trascrizione della domanda potrebbe incidere più direttamente sulla continuità delle risultanze dei pubblici registri e, conseguentemente, sulla piena commerciabilità del bene. Tale eventualità, tuttavia, non sembra sufficiente a escludere in radice l'ammissibilità della simulazione anticipata, la quale rimane teoricamente sostenibile quale espressione di un principio di trasparenza negoziale e di coerenza con la progressiva erosione delle tradizionali diffidenze nei confronti delle donazioni.

Resta tuttavia fermo che tale conclusione, pur sistematicamente coerente con la logica di tutela della legittima, non è oggi imposta dal dato normativo positivo e si colloca accanto all'alternativa, parimenti argomentabile, di un ritorno alla rigorosa posticipazione della tutela al momento dell'apertura della successione: sarà dunque la futura elaborazione giurisprudenziale e dottrinale a decidere se l'ordinamento accetterà di preservare uno spazio effettivo per la simulazione presuccessoria del legittimario, anche in assenza del diritto di opposizione, o se prevarrà la ricostruzione che nega l'attualità dell'interesse prima della morte del disponente.

Dalla prassi rimediale alla stabilità normativa: il confronto con il sistema previgente

La reale portata innovativa della riforma emerge pienamente e in modo più incisivo se posta a confronto con il quadro precedente.

Prima dell'intervento legislativo, infatti, le provenienze di natura donativa o successoria rappresentavano uno dei settori di maggiore instabilità del traffico immobiliare richiedendo alla prassi notarile e giurisprudenziale continui sforzi volti a garantire, per quanto possibile, la sicura circolabilità.

Le soluzioni elaborate, spesso di natura creativa e non sempre uniformi, ne sono una chiara testimonianza³¹: dalla *fideiussio indemnitis* al mutuo dissenso, dall'estensione delle garanzie tradizionali alla previsione di obblighi solidali nella traslazione, fino alla novazione della donazione, alla risoluzione per inadempimento di un onere, alla riserva di disporre di beni determinati, al ricorso al trust³² o alla donazione plurima con clausola di accrescimento e azione di riduzione³³.

³¹ Per una approfondita analisi di tali soluzioni si veda F. MAGLIULO, *I principali rimedi adottati dalla prassi notarile*, in *Tratt. succ. don.*, diretto da G. Iaccarino, II ed., Milano, 2023, 2623 ss.

³² G. IACCARINO, *Le liberalità indirette. Enunciazione dell'intento liberale quale metodologia operativa*, in *Notariato e diritto di famiglia*, di G. Laurini, Milano, 2011.

³³ N.A. CIMMINO, *Donazione con clausola di accrescimento ed azione di riduzione*, in *Notariato*, 2023, 4, 389 ss.

Tra le varie ipotesi, quella del mutuo dissenso era quella che aveva incontrato il maggior favore, giacché, secondo l'orientamento prevalente sia in dottrina³⁴ che in giurisprudenza³⁵, produceva il ripristino retroattivo della situazione precedente la donazione. Tuttavia, anche questo rimedio mostrava limiti non trascurabili: sotto il profilo sostanziale, vi era chi lo considerava un atto in realtà contrario³⁶, idoneo a generare un nuovo trasferimento di liberalità; sotto il profilo economico, l'effetto estintivo dell'atto comportava oneri fiscali tali da ridurne l'effettiva utilità pratica.

Non a caso, parte della dottrina riteneva più conciliabile con la sistematica civilistica la rinuncia preventiva all'azione di restituzione, la cui legittimità era stata riconosciuta in modo pressoché unanime dalla giurisprudenza e dalla dottrina maggioritaria³⁷, pur con la nota riserva circa la sua opponibilità ai legittimari sopravvenuti³⁸.

In ogni caso, qualunque soluzione il professionista intendesse adottare, nella prassi bancaria era frequente che gli istituti di credito richiedessero ai mutuatari la stipula delle cosiddette "polizze donazione sicura".

Tale prassi ha rappresentato uno degli aspetti più controversi del sistema antecedente alla legge n. 182 del 2025. Tale fenomeno, diffusosi in modo capillare negli ultimi due decenni, era frutto della necessità di eludere l'instabilità tipica delle provenienze donative, sfruttando meccanismi di natura assicurativa che promettevano di neutralizzare il rischio di azioni di restituzione da parte dei legittimari.

In base a tale prassi, come già evidenziato³⁹, il beneficiario di beni provenienti da donazione o i soggetti coinvolti in una successiva circolazione immobiliare venivano indotti o talvolta costretti a stipulare polizze assicurative specificamente destinate a coprire l'eventuale rischio di rivendicazioni ereditarie. L'obiettivo apparente era quello di restituire al bene la sua «tranquillità circolatoria», rendendo possibile la concessione del mutuo o la compravendita.

Le compagnie assicurative e gli istituti di credito avevano costruito su questa debolezza normativa un vero e proprio mercato parallelo, guidato non tanto da un effettivo rischio assicurabile, quanto

³⁴ Cfr. G. CAPOZZI, *Mutuo dissenso. Donazione di bene immobile. Atto di risoluzione. Ammissibilità. Effetti*, in *Vita not.*, 1973, 605 ss.; ID., *Il mutuo dissenso nella pratica notarile*, in *Vita not.*, 1993, 1, 635 ss.; A. LUMINOSO, *Il mutuo dissenso*, Milano, 1980, 49 ss. e 234 ss.; F. VENOSTA, *La forma dei negozi preparatori e revocatori*, Milano, 1997, 219 ss.; F. GRADASSI, *Requisiti formali della risoluzione consensuale di compravendita immobiliare*, in *Notariato*, 1997, 6, 517 ss.; M. FRANZONI, *Degli effetti del contratto*, I, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 1999, 56 ss.; F. PATTI, *Il mutuo dissenso*, in *Vita not.*, 1999, 1658; G. CAPPELLETTI, *Il mutuo dissenso nei contratti ad effetti reali*, in *Rass. dir. civ.*, 1999, 241 ss.; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 3, *Il contratto*, Milano, 2000, 735; P. SIRENA, *Effetti e vincolo*, in *Tratt. Roppo*, III, Milano, 2006, 98 ss.; M. GIROLAMI, *Risoluzione, mutuo dissenso e tutela dei terzi*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, I, 208 ss.; F. ALCARO, *Il mutuo dissenso, Effetti del contratto*, in *Tratt. Alcaro-Bandinelli-Palazzo*, Napoli, 2011, 67; L.P. ORIANI, *Il mutuo dissenso*, in *AA.VV., Il contratto*, a cura di Fava, Milano, 2012, 2011 ss.; F. MAGLIULO, *La natura del mutuo dissenso nei contratti ad effetti reali*, commento a Cass. Civ., Sez. V, 6 ottobre 2011, n. 20455, Pres. Pivetti - Rel. Olivieri - P.M. Gambardella, in *Notariato*, 2013, 2, 138; ID., *I principali rimedi adottati nella prassi notarile*, cit., 2636 ss.

³⁵ Cass. Civ. 6 ottobre 2011, n. 20445, in *Notariato*, 2013, 138. Nello stesso senso sono orientate anche le successive Cass. Civ. 31 ottobre 2012, n. 18844 e Cass. Civ. 30 aprile 2021, n. 11401; di contrario avviso sembrano, invece, Cass. Civ. 2 marzo 2015, n. 4134, in *Notariato*, 2016, 67, in materia di contratto risolutorio di cessione di azienda; Cass. Civ. 15 settembre 2021, n. 25013; Cass. Civ. 28 settembre 2021, n. 26212.

³⁶ Tale teoria risale a A. BECHMANN, *Der Kauf nach gemeinem Recht*, Erlangen, 1884, II, 1, 469. Tale impostazione è sostanzialmente seguita, fra gli altri, da B. BIONDI, *Le donazioni*, in *Tratt. Vassalli*, Torino, 1961, 519; L. FERRI, in *Giur. it.*, 1970, IV, 25; D. RUBINO, *La compravendita*, in *Tratt. Cicu - Messineo*, XXIII, Milano, 1971, 1024; F. CARRESI, *Il contratto*, in *Tratt. Cicu - Messineo*, XXI, 2, Milano, 1987, 874; M. LEVA, *Retroattività reale dell'azione di riduzione e tutela dell'avente causa dal donatario tra presente e futuro*, in *Riv. not.*, 1998, 1137.

³⁷ Si veda nota 19.

³⁸ *Ex multis*, G. AMADIO, *La riforma degli articoli 561 e 563 del codice civile: prima lettura*, in *CNN NOTIZIE*, notiziario n. 5, del 12 gennaio 2026.

³⁹ G. IACCARINO, *Proposte di riforma e tutele operative*, cit., 3/2025, 269 e 270.

dalla percezione collettiva dell'insicurezza delle donazioni. Di fatto, il premio assicurativo costituiva un onere aggiuntivo imposto alle parti come condizione per ottenere il finanziamento.

La posizione dei notai in questo contesto era di strutturale debolezza: spesso chiamati a intervenire dopo la conclusione dei contratti assicurativi, non avevano margini per verificare né la congruità del premio né l'effettiva utilità della copertura. In non pochi casi, la sottoscrizione della polizza precedeva la stessa consulenza notarile, riducendo l'intervento del notaio a una mera formalità terminale.

Sul piano economico, la sproporzione tra rischio e rendimento era evidente. Le compagnie assicurative percepivano premi significativi pur a fronte di un rischio praticamente nullo: le ipotesi di conflitto successorio si risolvevano nella quasi totalità dei casi in via transattiva e non giungevano mai a contenzioso. In sostanza, l'assicuratore incassava somme considerevoli senza dover praticamente mai corrispondere indennizzi.

Tale assenza di rischio reale trovava conferma anche nei bilanci delle compagnie, nei quali figuravano riserve irrisorie per la copertura di queste polizze. L'assenza di accantonamenti tecnici adeguati dimostra che le stesse imprese non percepivano tali contratti come esposti a un rischio assicurativo in senso proprio, ma piuttosto come uno strumento di mera intermediazione economica.

Nel corso degli anni precedenti alla riforma, la dottrina⁴⁰ aveva più volte denunciato il carattere paradossale di questa prassi, che generava costi privi di funzione protettiva e distorceva il principio di proporzionalità fra rischio e premio assicurativo.

Con la nuova disciplina, la funzione di garanzia si è spostata dal piano contrattuale a quello normativo, dove l'effetto protettivo è previsto *ex lege*. Ciò ha segnato la fine di un fenomeno che, pur presentandosi come strumento di sicurezza, rappresentava in realtà un fattore di distorsione e di costo improprio per il consumatore.

L'esperienza delle "donazioni sicure" ha costituito dunque un caso emblematico di come il diritto possa essere supplito, deformato e talvolta strumentalizzato da logiche di mercato in assenza di una disciplina chiara. La riforma del 2025 ha colmato tale vuoto.

Reale utilità della riforma

A mio avviso, l'impatto effettivo della riforma introdotta con la legge n. 182 del 2025 — volta alla stabilizzazione delle provenienze di natura donativa — sarebbe potuto risultare meno significativo se il rimedio della rinuncia anticipata alla azione di restituzione avesse ricevuto un convinto sostegno circa i suoi effetti.

Come già osservato, tale tesi rappresentava, prima della riforma, la soluzione ermeneuticamente più equilibrata e coerente per stabilizzare le provenienze donative, presentando come unico punto critico la sua opponibilità ai cosiddetti legittimari sopravvenuti.

Tale criticità, peraltro, appariva di scarsa rilevanza pratica, potendosi ricollegare soltanto a fattispecie molto remote, come il caso del donante convolato a nuove nozze. In simile ipotesi — e in applicazione analogica dell'art. 768-sexies c.c. — si poteva già ritenere che al legittimario sopravvenuto spettasse un diritto di credito anziché una tutela reale, conformemente alla tendenza dottrinale e giurisprudenziale volta a ridimensionare progressivamente la protezione reale del legittimario. Tale orientamento trovava, del resto, conferma nella constatazione che la tutela reale non ha mai assunto nel nostro ordinamento valore di principio assoluto⁴¹, essendo suscettibile di compressioni o modulazioni in presenza di esigenze economiche e sociali prevalenti.

⁴⁰ G. IACCARINO, *Ibidem*.

⁴¹ Al fine di constatare che nel nostro sistema legislativo è immanente la tutela del legittimario per l'equivalente e non in natura, giova richiamare le principali fonti normative in virtù delle quali la tutela reale non può che considerarsi una evenienza residuale.

In questa prospettiva, occorre considerare che la riforma del 2005 — con la modifica dell'art. 563 c.c. — e, successivamente, quella del 2006⁴² — che introdusse il patto di famiglia — avevano ulteriormente contribuito ad affievolire la portata sostanziale della tutela reale, orientandola verso una funzione di garanzia più flessibile e meno rigida rispetto alla struttura tradizionale. Di conseguenza, appariva coerente interpretare l'art. 563 c.c. in armonia sistematica con la disciplina successiva di cui all'art. 768-sexies c.c., norma che, nel prevedere che «all'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari non partecipanti al contratto possono richiedere ai beneficiari il pagamento della somma prevista, maggiorata degli interessi legali», aveva di fatto sancito il superamento della tutela reale quale regola generale, confinandola a un ambito residuale e straordinario⁴³.

Pertanto, già prima della riforma del 2025, si poteva sostenere, in analogia alla disciplina del patto di famiglia, che una volta intervenuta la rinuncia all'azione di restituzione da parte di tutti i legittimari conosciuti ed esistenti, l'eventuale legittimario sopravvenuto non avrebbe potuto rivendicare la restituzione dei beni nei confronti degli aventi causa del donatario, ma avrebbe dovuto esercitare esclusivamente l'azione di riduzione nei confronti del donatario stesso. In altri termini, l'effetto stabilizzante dell'atto di rinuncia anticipata produceva già, sul piano sistematico, le conseguenze poi formalmente consacrate dal legislatore del 2025.

In conclusione, la riforma ha, in sostanza, recepito un orientamento interpretativo già consolidato nella prassi più avvertita e nella dottrina prevalente. Se tale impostazione fosse stata, sin dall'origine, sostenuta con maggiore convinzione anche sul piano operativo, la riforma avrebbe probabilmente assunto un rilievo meno innovativo e più meramente ricognitivo, poiché gli effetti sostanziali da essa prodotti risultavano, di fatto, già raggiunti mediante un'applicazione coerente e consapevole della tesi della rinuncia preventiva.

In primo luogo, è proprio l'art. 563 che prevede due deroghe alla tutela reale del legittimario. Infatti, al comma 1 recita: "... il legittimario premessa l'escussione dei beni del donatario" e al comma 3 dispone: "Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in denaro" (c.d. facoltà alternativa).

In effetti è lo stesso legislatore che, anche in questo caso, consente che il legittimario perda la tutela reale:

a) prima imponendo al legittimario leso di escutere il patrimonio del donatario, mentre questi ben potrebbe corrispondere il valore equivalente dell'immobile in denaro e

b) poi, invece, consentendo al terzo di pagare l'equivalente in denaro.

L'unica differenza con il caso di rinuncia preventiva sarebbe che il legittimario rinunciando alla azione di restituzione non avrebbe più, per il caso di incapienza del patrimonio del donatario, una tutela reale nei confronti del terzo.

A mente dell'art. 560, comma 2, c.c., relativo alla riduzione del legato o della donazione, si dispone: "Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell'immobile una eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile [556 c.c.], l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile compensando in denaro i legittimari".

Anche in tema di collazione vige lo stesso principio in quanto, oltre alla dispensa dalla stessa ex art. 737 c.c., la collazione di mobili può farsi soltanto per imputazione (art. 750 c.c.) e quella di immobili può avvenire in natura o per imputazione, ma a scelta di chi conferisce (art. 746 c.c.). Pertanto, con la collazione mancherebbe un effetto tipicamente restitutorio perché non v'è recupero di contitolarità sui beni donati, ma semplice trasferimento di valore.

In tal senso anche la previsione legislativa (D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99) del c.d. compendio unico, indivisibile per dieci anni dall'apertura della successione ed assegnato all'erede che lo richieda, con addebito dell'eccedenza, mentre a favore degli eredi insoddisfatti resta un credito di valore, garantito da ipoteca sui terreni caduti in successione.

⁴² L. 14 febbraio 2006, n. 55.

⁴³ G. IACCARINO, *Proposte di riforma e tutele operative*, cit., 263 e 246.